

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI NUCLEI FAMILIARI PROVENIENTI DALL'AFGHANISTAN E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

**PREMESSO** che a seguito del ritiro del contingente militare italiano in Afghanistan è stato realizzato un ponte umanitario a beneficio dei cittadini afgani che hanno collaborato con le Forze Armate, il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha diramato una circolare ai prefetti in data 18 agosto 2021 n.24295, con la quale ha rappresentato la necessità di adottare ogni idonea iniziativa per assicurare l'accoglienza dei cittadini afgani in questione;

**RILEVATO** che le strutture attualmente disponibili nel territorio della provincia di Venezia non sono attualmente sufficienti a far fronte alle nuove e consistenti richieste di posti di accoglienza per le famiglie afgane che saranno assegnate a questo territorio;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di reperire ulteriori idonee strutture di accoglienza;

**RILEVATO** altresì che il predetto Ministero, con successiva circolare del 24 agosto u.s., nel ribadire la necessità dell'immediata individuazione di idonee strutture nell'ambito della rete CAS, nelle more del trasferimento nel Sistema di accoglienza ed Integrazione, ha altresì fornito l'indicazione che in caso di disponibilità alla accoglienza pervenute dai Comuni, ove l'onere economico è imputato alla Prefettura, si può procedere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990, tra la Prefettura e l'Ente Locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza;

**VISTA** la nota n. 0001587/21 in data 07.09.2021 con la quale l'IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) "Opere Riunite Buon Pastore", con sede a Venezia, San Polo 2123, ente pubblico che ha tra i suoi scopi istituzionali molteplici attività legate all'assistenza sociale e all'accoglienza di soggetti in difficoltà ha manifestato la disponibilità all' accoglienza di:

n. 1 nucleo familiare fino a un massimo di 10 componenti presso la struttura sita nel comune di VENEZIA, San Polo 2123;

n.1 nucleo familiare, fino a un massimo di n. 5 componenti, privilegiando possibilmente donne con figli minori a carico, presso la struttura sita nel Comune di VENEZIA, Castello 77;

**CONSIDERATO** che il Prefetto di Venezia è incaricato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i. a disporre misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando e attivando nel territorio della città metropolitana strutture con caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla stipula di apposito accordo di collaborazione per la fornitura di servizi di accoglienza per i cittadini afgani;

**VISTI:**

- l'art. 9 comma 2 del ciato decreto legislativo n. 142/2015;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 c. 6 lettera c) del decreti legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) che esclude dalle disposizioni sugli appalti di servizi le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia nella persona del Viceprefetto vicario Dott. Sebastiano Cento

e

l'IPAB "Opere Riunite Buon Pastore" nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Carmine Scarano nato a Roma il 15.02.1946.

#### **Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione**

1. Il presente Accordo di Collaborazione - di seguito indicato come "Accordo" - (tra la Prefettura e l'IPAB "Opere Riunite Buon Pastore", di seguito denominata "ENTE GESTORE " ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza come di seguito specificati:

n. 1 nucleo familiare fino a un massimo di 10 componenti presso la struttura sita nel comune di VENEZIA, San Polo 2123;

n.1 nucleo familiare, fino a un massimo di n. 5 componenti, privilegiando possibilmente donne con figli minori a carico, presso la struttura sita nel Comune di VENEZIA, Castello 77;

in favore di cittadini afgani assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito delle operazioni di evacuazione umanitaria dall'Afghanistan, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi oggetto del presente Accordo riguardano, sulla base delle specifiche tecniche definite con decreto del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2021 e riprodotte in allegato al presente Accordo, centri costituiti da singole unità abitative operanti in rete con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti e di pulizia e igiene ambientale da parte dei richiedenti protezione.

L'organizzazione dei servizi di accoglienza è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

## **Articolo 2 - Erogazione di servizi e fornitura di beni**

L'Ente gestore assicura, con proprio personale ovvero con enti, associazioni od organismi del privato sociale con esperienza nel campo dell'assistenza sociale in genere, i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente Accordo, che sono parte integrante della stessa e che traspongono il contenuto dello schema di capitolato di appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, per quanto riguarda i centri di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) dello schema di capitolato stesso.

### **A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.**

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche.
2. il rilascio di un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e la tenuta di un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa.
3. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati.
4. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 nonché all'eventuale assistenza per il colloquio con la competente Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale.
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate.

### **B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.**

Il servizio comprende:

- 1) il servizio di mediazione linguistico-culturale, da espletarsi al bisogno considerate le circostanze e le necessità evidenziate dall'utenza medesima. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
- 2) il servizio di informazione e orientamento legale. Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio comprende altresì l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito

regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'Ente gestore, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate;

3) il servizio di orientamento al territorio. Il servizio facilita l'accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio oltre a fornire supporto per l'iscrizione anagrafica degli aventi diritto;

4) il servizio di assistenza sociale. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 5, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alla Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;

5) il servizio di assistenza psicologica. Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale al bisogno, in base alle specifiche esigenze della persona;

6) il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana, sia scritta che parlata, mediante iscrizione ai corsi programmati da altri enti e soggetti;

7) il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) erogato mediante indennità di vitto accreditata su Carta ricaricabile intestata al capofamiglia o, in caso non risulti possibile, in contanti;

8) il servizio di fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

9) il servizio di trasporto. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

#### C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

1. Tutti i richiedenti protezione ospiti hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'Ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi;

2. È inoltre assicurato, in caso di necessità, un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia degli ospiti presenti.

#### D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereschi;

e la fornitura, mediante erogazione di carta acquisti nominativa precaricata presso primaria catena commerciale, dei seguenti beni e servizi:

- prodotti per l'igiene personale e della casa;

- kit primo ingresso (vestiario e scheda telefonica);

- *pocket money accreditato su Carta ricaricabile intestata al capofamiglia o, in caso non risulti possibile, in contanti;*

- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana nonché materiale scolastico per i minori.

### **Articolo 3 - Personale**

L'Ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

### **Articolo 4 - Direttore del centro**

L'Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente Accordo di collaborazione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;

### **Articolo 5 - Beni immobili**

L'Ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igienico sanitarie e di sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

### **Articolo 6 - Durata dell'Accordo di collaborazione e opzione di rinnovo**

Il presente Accordo decorre dal giorno della stipula e per la durata di mesi 12, eventualmente rinnovabili a richiesta della Prefettura e stante la disponibilità dell'IPAB.

In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo Accordo previo preliminare accordo avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

La Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà di procedere al rinnovo dell'Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.

### **Articolo 7 - Sistema dei controlli**

Al fine di assicurare la proficua collaborazione finalizzata alla regolare esecuzione delle prestazioni previste in Accordo, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge sopralluoghi periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

### **Articolo 8 - Obblighi di collaborazione dell'Ente gestore nello svolgimento dei controlli**

L'Ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza costante, presso i propri uffici, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'Ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'Ente gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale impiegato per i servizi previsti nella convenzione.

#### **Articolo 9 - Rimborsi**

Il rimborso è effettuato:

- sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore dell'IPAB in conformità al registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base di presentazione di apposita nota spese e sulla base delle effettive presenze, è pari a quello previsto nella gara predisposta dalla Prefettura nel mese di giugno del 2021 per l'affidamento di analoga tipologia di accoglienza ed è pari Euro 24,57 pro-capite pro-die (Euro 22,77 + Euro 1,80 per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci).

A tale importo si aggiunge il costo per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa), alla scheda telefonica di Euro 5,00, da erogare una sola volta, e al pocket money di Euro 2,50 fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sulla base delle effettive presenze pro-capite pro-die.

#### **Articolo 10 - Liquidazione del rimborso**

Il rimborso avverrà sulla base della presentazione di apposito rendiconto mensile delle spese sostenute fino all'importo massimo previsto nel precedente articolo 10.

L'Ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle note spese le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle note spese l'Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti, del kit di primo ingresso e della scheda telefonica, firmato dall'Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a);
- il rendiconto dei costi sostenuti, comprensivo del costo del personale alle dipendenze dell'Ente gestore in ragione del numero di ore dedicate alla diretta erogazione dei servizi di cui al presente Accordo;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

#### **Articolo 11 - Recesso dall'Accordo**

La Prefettura, può recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini stranieri .

#### **Articolo 12 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

L'Ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.

L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Data della firma digitale

L'Amministrazione

\_\_\_\_\_

Firmato digitalmente

L'Ente Gestore  
(IPAB "Opere Riunite Buon Pastore")

\_\_\_\_\_

Firmato digitalmente

## ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE

### A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B

Il servizio comprende:

**1. Servizio di informazione.** Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

**2. Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 7, del capitolato. L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) Erogazione con cadenza mensile di una indennità di vitto accreditata su Carta ricaricabile intestata al capofamiglia o, in caso non risulti possibile, in contanti.

Per il calcolo dell'indennità di vitto mensile si terrà conto della composizione della giornata alimentare secondo i seguenti standard quali/quantitativi:

**prima colazione**, composta da :

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

**pranzo e cena** con alternanza dei menù previsti) composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

Nella definizione dell'indennità di vitto occorre, altresì, tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere considerate le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso di vigenza della convenzione, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente l'indennità di vitto, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.

Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc...) ed a prodotto crudo.

**b) fornitura di tovaglioli, di stoviglie, piatti e bicchieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:**

<b>POSATERIA E PIATTI MONOUSO</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	annuale
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	annuale
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	annuale
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	annuale
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	annuale
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	annuale
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	annuale
TOVAGLILOLO 1 VELO cm 30x30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 confezione da 500	semestrale

**c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:**

<b>UTENSILI DA CUCINA</b>	<b>Quantità</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26	1 ogni 4 ospiti	annuale
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAIO da 22 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0,50 LT	1 ogni 4 ospiti	annuale

COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
FORCHETTONE IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON	1 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	1 ogni 4 ospiti	annuale

**d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie** secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale

**3. Servizio di lavanderia** di cui all'articolo 2, lettera B), n. 8, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri mediante erogazione di carta acquisti nominativa precaricata presso primaria catena commerciale secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	5 kg	la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di sei mesi

**B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA**, di cui all'articolo 2, lettera C).

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante prestazioni specialistiche di medici ed esercenti le professioni sanitarie pubblici o privati al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

**C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI**, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

**a) effetti letterecci:**

<b>EFFETTI LETTERECCHI</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
kit lenzuola monouse (1 federa+ 2 lenzuola)	1	annuale
copricuscino	1	annuale
coprimaterasso	1	annuale
coperta invernale (cm 90X190)	1	annuale

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

**b) prodotti per l'igiene personale** (mediante erogazione di carta acquisti nominativa precaricata presso primari catena commerciale):

<b>PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

**c) Kit di primo ingresso** mediante erogazione di carta acquisti nominativa precaricata presso primaria catena commerciale, **con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa**, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di

riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

<b>VESTIARIO ADULTI</b>	<b>Quantità individuale</b>
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

<b>VESTIARIO BAMBINO</b>	<b>Quantità individuale</b>
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pigiama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

**d) pocket money** pari a **euro 2,5** al giorno **fino ad un massimo di euro 7.50** per **nucleo familiare**. Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;

- e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, materiale scolastico e ludico per i minori nonché farmaci e altre prestazioni sanitarie non coperte dal SSN (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.) nel limite massimo di Euro 500,00 annui a persona.

**D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE** di cui all'art. 4, comma 1, del capitolato: il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed attrezzature per l'igiene e la pulizia degli ambienti, mediante erogazione di carta acquisti nominativa precaricata presso primaria catena commerciale nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:

<b>PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI</b>	<b>Quantità individuale</b>	<b>Frequenza consegna agli ospiti</b>
	pezzi	
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1 litro	bimestrale
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
PANNO MULATIUSO IN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT.	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60	1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti)	annuale

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell'art. 4, comma 1, del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli

ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.

**Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.**

#### **E) REQUISITI BENI IMMOBILI**

Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).